



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

REGOLAMENTO DEL CENTRO DI DIRITTO SVIZZERO

Art. 1 - Denominazione del Centro

Presso l'Università degli Studi dell'Insubria è istituito il Centro di ricerca denominato "Centro di diritto svizzero".

Art. 2 - Sede del Centro

Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Diritto pubblico ed internazionale dell'Università degli Studi dell'Insubria, in Como.

Il Centro usufruisce dei locali messi a disposizione dal Dipartimento di afferenza dall'Università o da altri enti pubblici o privati.

Art. 3 - Finalità del Centro

Il Centro ha lo scopo di:

- Svolgere attività di ricerca, favorendo il confronto, la diffusione e la divulgazione delle problematiche giuridiche italo-svizzeri mediante comunicazioni, convegni, corsi e ogni altra utile iniziativa;
- supportare l'insegnamento del diritto svizzero presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi dell'Insubria, Como;
- contribuire alla formazione di ricercatori e docenti delle discipline ricomprese nelle finalità del Centro;
- collaborare con persone, istituti, enti nazionali o esteri allo scopo di perseguire le finalità del Centro.

Art. 4 - Attività del Centro

Nell'ambito dell'attività del Centro potrà essere promossa l'organizzazione di seminari, attività di aggiornamento e convegni di studio, nazionali e internazionali, relativi ad argomenti di cui all'art. 3 e nel rispetto delle disposizioni in vigore per l'amministrazione universitaria.

Tali attività potranno essere svolte anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, italiani o svizzeri, e associazioni scientifiche con interessi convergenti.

Nel rispetto della normativa vigente e con finanziamenti specificamente destinati a tale scopo dal finanziatore potranno essere istituiti premi di ricerca.

Nell'ambito degli scopi di cui al precedente articolo 3 il Centro potrà curare la pubblicazione di articoli, testi, manuali e indici bibliografici.

Art. 5 - Personale aderente al Centro

Oltre ai professori e ricercatori proponenti, possono aderire al centro altri professori e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Insubria mediante domanda di adesione sulla quale si esprime entro 30 giorni il Consiglio Scientifico. Avverso l'eventuale diniego è ammesso il ricorso al Senato Accademico dell'Università.

Art.6 - Afferenza

Il Centro afferisce al Dipartimento di Diritto pubblico ed internazionale.

Art. 7 - Organi del Centro

Sono organi del Centro:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore Scientifico del Centro.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Art. 8 - Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico é composto da:

- Direttore Scientifico;
- Quattro membri eletti dall'Assemblea degli aderenti fra i professori e i ricercatori aderenti al Centro.

Il Consiglio Scientifico è costituito con Decreto del Rettore.

Il Consiglio Scientifico può cooptare personalità scientifiche ed esperti; i membri cooptati saranno scelti in funzione delle specifiche competenze. I membri cooptati partecipano alle riunioni del Consiglio ed esprimono voto consultivo.

I membri elettivi e cooptati durano in carica tre anni accademici, con possibilità di rinnovo del mandato.

Il Direttore convoca il Consiglio scientifico almeno due volte all'anno e quando non meno di un terzo dei membri ne facciano richiesta motivata.

La convocazione è inviata a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 7 giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 9 - Compiti del Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico:

- individua le linee dell'attività scientifica del Centro e approva il piano finanziario annuale delle attività del Centro ed il rendiconto finale predisposto dal Direttore Scientifico;
- approva la relazione annuale sulla gestione del Centro predisposta dal Direttore Scientifico;
- delibera sulle questioni riguardanti l'amministrazione dei fondi del Centro;
- delibera sulle forme di collaborazione e convenzione con altri organismi pubblici e privati;
- delibera in merito alle richieste di nuove adesioni al Centro.

Art. 10 - Direttore Scientifico del Centro

Il Direttore del Centro è designato dal Consiglio Scientifico tra i professori di I° e di II° fascia e i ricercatori dell'Ateneo aderenti al Centro, esterni al Consiglio stesso.

Il Direttore Scientifico è nominato con decreto rettorale, dura in carica un triennio accademico e può essere confermato; almeno tre mesi prima della scadenza del triennio il Consiglio procede alla designazione del Direttore.

Il Direttore Scientifico:

- a) convoca e rappresenta il Centro;
- b) svolge le funzioni di cui all'art. 88 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità;
- c) presenta al Consiglio scientifico, all'inizio di ogni anno di attività, il programma dettagliato delle ricerche unitamente al preventivo dell'utilizzazione dei fondi disponibili nell'anno;
- d) predispose la relazione sull'attività svolta nell'anno, che sottopone al Consiglio Scientifico e, unitamente al parere del Consiglio, la trasmette al Rettore entro 30 giorni.

Art. 11 - Finanziamenti

Il Centro opera con i finanziamenti derivanti da:

1. Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ed altri ministeri interessati nell'area di ricerca;
2. Consiglio Nazionale delle Ricerche;
3. Regioni ed altri Enti pubblici o privati, o Fondazioni;
4. Comunità Europea o altri organismi internazionali;
5. eventuali contributi dell'Università degli Studi dell'Insubria;
6. eventuali contributi di altri organismi italiani o svizzeri.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Il Centro è un'unità di spesa e ad esso si applicano le norme previste dallo Statuto di Ateneo e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. La gestione amministrativa e contabile fa capo al Dipartimento di afferenza.

Art. 12 – Locali

Il Centro utilizza i locali messi a disposizione dal Dipartimento di Diritto pubblico ed internazionale o acquisiti, tramite l'Ateneo, anche con i fondi di cui dispone.

Art. 13 - Personale

Il personale di ricerca del Centro è costituito dai professori e ricercatori aderenti al Centro. Possono inoltre collaborare alle attività del Centro, a seguito di deliberazione favorevole del Consiglio scientifico, borsisti, specializzandi, dottorandi di ricerca, assegnisti di ricerca ed altro personale di enti di ricerca e/o strutture pubbliche o private.

Per il personale esterno alle Università ammesso a frequentare le strutture del Centro, sulla base di specifici accordi, il Direttore Scientifico del Centro dovrà accertare che sia coperto da idonea assicurazione (infortuni e responsabilità civile).

Art. 14 - Modifiche al regolamento

Le modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio Scientifico con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto e approvate dal Senato Accademico.

Art. 15 Cessazione del Centro

Il centro cessa su proposta degli aderenti, con delibera approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e comunicata al Senato accademico, oppure su proposta del Dipartimento di afferenza, anch'essa approvata a maggioranza qualificata dei 2/3 e approvata dal Senato Accademico.

Art. 16 Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed il Regolamento Generale di Ateneo.